

CAPITOLATO D'APPALTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E ADULTI DISABILI

C.I.G. N. 78175194C2

STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione: Consorzio per i Servizi Socio-assistenziali del Monregalese (C.S.S.M.)

Area di riferimento: Servizio Integrativo

Responsabile del procedimento: Direttore del C.S.S.M. Dott.ssa Daniela Cusan

Indirizzo: Corso Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN)

Stato: Italia

Codice fiscale/Partita IVA: 02536070044

Telefono: 0174 / 676283

Fax: 0174 / 676296

Sito web ufficiale: www.cssm-mondovi.it

E-mail: cssm@cssm-mondovi.it

Posta elettronica certificata: cssm.mondovi.cn@legalmail.it

Codice NUTS: ITC16

ART. 1
OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare territoriale a favore di minori e adulti con disabilità, di competenza della Stazione Appaltante, Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, di seguito denominato C.S.S.M.

Il servizio è attualmente gestito in forma esternalizzata.

CPV 85312400-3 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali.

ART. 2
AMBITO TERRITORIALE

Il servizio è rivolto agli utenti residenti nei 28 Comuni che costituiscono il C.S.S.M.: Mondovì, Carrù, Bastia Mondovì, Clavesana, Magliano Alpi, Piozzo, Rocca de' Baldi, Dogliani, Belvedere Langhe, Farigliano, Bonvicino, Somano, Lequio Tanaro, San Michele Mondovì, Briaglia, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero Vasco, Pianfei e Roccaforte Mondovì.

Su richiesta del C.S.S.M., il Servizio potrà essere esteso ad utenti residenti in Comuni diversi da quelli dall'attuale bacino territoriale consortile per i quali il C.S.S.M. debba garantire le prestazioni.

ART. 3
DESTINATARI

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti sul territorio del C.S.S.M., minori e adulti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992.

Per essere beneficiari dei servizi, a seguito di richiesta a cui segue la predisposizione di un progetto individuale (P.A.I.), è necessaria l'autorizzazione dalla competente Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.).

Si riportano di seguito i dati relativi alla distribuzione degli utenti nelle cinque aree territoriali di competenza del C.S.S.M. (dati aggiornati al 31.12.2018):

| SEDE | NUMERO BENEFICIARI | di cui MINORI | di cui ADULTI |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Mondovì | 16 | 1 | 15 |
| Carrù | 0 | 0 | 0 |
| Dogliani | 3 | 1 | 2 |
| San Michele Mondovì | 1 | 1 | 0 |
| Villanova Mondovì | 10 | 0 | 10 |

ART. 4
DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI

Il servizio decorrerà dalla data di avvio del servizio, presumibilmente dal mese di giugno 2019, e fino al 31.12.2019.

Il C.S.S.M. si riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel periodo di validità del contratto principale, di affidare la prosecuzione del servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi, anche attraverso più affidamenti, alle medesime condizioni contrattuali, previo rinnovo dei finanziamenti regionali.

Negli stessi termini potranno essere affidati servizi aggiuntivi analoghi così come definiti al successivo art. 5.

E' escluso il rinnovo tacito. Rimane obbligo per l'Appaltatore, alla scadenza del contratto e ove richiesto dall'Ente, di proseguire nell'espletamento del servizio appaltato, alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di sei mesi, onde

consentire al C.S.S.M. di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero, in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente capitolato.

L'Aggiudicatario deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 5

DIMENSIONE PRESUMIBILE DEL SERVIZIO

Il monte ore complessivo, relativo al **periodo giugno – dicembre 2019**, è stimato in ore **4459 totali** suddivise, a livello indicativo, come di seguito riportato:

- Servizio di Assistenza Domiciliare disabili: complessive **3252 ore**;
- Eventuali servizi analoghi a quelli oggetto del contratto, che saranno eventualmente affidati nel periodo di validità dello stesso: complessive **1207 ore**.

Il monte ore complessivo relativo all'eventuale estensione contrattuale per il periodo gennaio – dicembre 2020 è stimato in ore **7722** totali suddivise, a livello indicativo, come di seguito riportato:

- Servizio di Assistenza Domiciliare disabili: complessive **4932 ore**;
- Eventuali servizi analoghi a quelli oggetto del contratto, che saranno eventualmente affidati nel periodo di estensione dello stesso: **2790 ore**.

I suddetti monte ore definiscono il numero massimo di ore che il C.S.S.M. richiede per l'espletamento del servizio. Si precisa tuttavia che la Stazione Appaltante riconoscerà e liquiderà all'Appaltatore solo le prestazioni effettivamente erogate.

ART. 6

FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare si pone la finalità di aiutare i cittadini temporaneamente o permanentemente in condizione di non autosufficienza perché possano continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, ritardando il più a lungo possibile o evitando l'istituzionalizzazione. Pertanto il servizio è da considerarsi uno strumento per:

- la conservazione, il sostegno e il recupero dell'autonomia personale, anche ai fini di evitare ricoveri impropri
- il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso
- il sostegno ai care-giver nel lavoro di cura quotidiano per il mantenimento e la ricostruzione della rete delle relazioni sociali e familiari, onde evitare l'isolamento della persona.

La dimensione e l'organizzazione del servizio rientra nei programmi annuali di attività del C.S.S.M., sulla base degli accordi convenzionali con l'ASL di riferimento territoriale; intende fornire risposte flessibili, personalizzate e mirate garantendo l'integrazione e il coordinamento operativo con le reti formali e informali presenti sul territorio (ASL, presidi ospedalieri e socio assistenziali, associazionismo).

Normativa e bandi di riferimento:

- D.G.R 41-5952 del 07.05.2002 "Linee guida per l'attivazione del Servizio di Cure domiciliari nelle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte;

- D.G.R. 51-11389 del 31.12.2003 “DPCM 29.11.2001, Allegato 1, punto 1.C. Applicazione Livelli essenziali di assistenza dell’area dell’integrazione socio-sanitaria;
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art.1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502”
- D.G.R. n. 44 del 28.02.2011 e s.m.i. “La rete territoriale: criteri e modalità per il miglioramento dell’appropriatezza e presa in carico territoriale”;
- Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare (dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2018 e proroghe).

ART. 7

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni da garantire agli utenti, di seguito riportate a titolo esemplificativo, fanno riferimento alla vigente normativa relativa al profilo professionale dell’Operatore Socio Sanitario (D.G.R. n. 46-5662 del 25.03.2002 e successive integrazioni):

- aiuto nell’attività diretta alla persona (igiene personale, totale o parziale, aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi, aiuto nella corretta deambulazione, aiuto per l’assunzione dei pasti, etc...). Tale aiuto comprenderà anche prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazioni quando queste siano complementari alle attività sanitarie (es. mobilitazione, movimentazione degli arti e del posizionamento della persona allettata, massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, aiuto e controllo nell’assunzione dei farmaci....) e non rientrino nelle competenze specifiche di altre figure professionali;
- cura delle condizioni igieniche dell’alloggio e degli arredi (comuni attività domestiche, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito....);
- accompagnamento nello svolgimento di commissioni ed acquisti vari;
- trasporto e/o accompagnamento ai luoghi presso i quali necessita andare in attuazione del piano di intervento individuale (per disbrigo di pratiche varie, per prestazioni sanitarie, per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali o di vicinato) e altre attività di relazione e sostegno al benessere psico-fisico dell’utente, anche all’esterno del domicilio o in situazioni di gruppo;
- prestazioni di emergenza e di assistenza necessaria in caso di ricovero ospedaliero dell’utente, ove quest’ultimo non abbia risorse familiari adeguate;
- ogni altra prestazione socio-assistenziale e sociosanitaria, afferente alla professionalità richiesta, atta a rispondere al bisogno.

Il servizio potrà prevedere, su richiesta dell’Ente, l’eventuale erogazione delle prestazioni integrative di assistenza domiciliare rivolte a soggetti disabili previste dal progetto “Home Care Premium 2017” e proroghe e prestazioni di assistenza domiciliare nell’ambito di progetti alternativi alla residenzialità realizzati in collaborazione con l’ASL CN1.

ART: 8

MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Tutte le prestazioni possono essere attuate presso il domicilio dell’utente e/o in altri contesti ritenuti idonei e rispondenti alle finalità individuate.

Nella gestione del servizio l’Appaltatore si impegna a raccordarsi con i servizi del C.S.S.M. e dell’ASL di riferimento territoriale per un’azione congiunta e coordinata di programmazione, verifica e valutazione degli interventi previsti.

L’individuazione, l’ammissione e la dimissione degli utenti è di competenza del C.S.S.M. che stabilisce le priorità di presa in carico sulla base di quanto autorizzato dalla competente U.M.V.D. e

dall'eventuale lista d'attesa.

Ogni intervento è avviato a seguito di comunicazione scritta del Consorzio.

Per ogni cittadino ammesso agli interventi di assistenza domiciliare viene redatto, a cura dell'Assistente Sociale del C.S.S.M. in collaborazione con il Responsabile tecnico dell'appaltatore e con il care giver di riferimento, apposito piano individualizzato di intervento (P.A.I.) sottoscritto fra le parti. Ogni progetto presume il confronto e la valutazione congiunta in ogni fase dell'intervento assistenziale.

Eventuali osservazioni/reclami da parte degli utenti sono verificati tempestivamente dal servizio sociale e con il referente.

Verifiche periodiche dell'attività sono di norma effettuate secondo diverse modalità:

- con sopralluoghi al domicilio dell'utente sia in orario di svolgimento del servizio che in orario diverso
- incontri di verifica con il referente/responsabile dell'appaltatore ed eventualmente, se necessario, con gli operatori
- colloqui con i familiari, con altri componenti la rete parentale, con altri soggetti significativi per la vita dell'utente.

Le prestazioni previste nei singoli progetti concordati (P.A.I.) vengono attivate di norma entro 5 giorni lavorativi. In condizioni di particolari urgenza, il C.S.S.M. potrà richiedere all'Appaltatore di attivare immediatamente interventi domiciliari con riserva di concordare successivamente il piano individuale. Allo stesso modo, per gli utenti già in carico, l'appaltatore, in presenza di situazioni di emergenza, potrà modificare il piano di intervento avvertendo appena possibile il servizio sociale territoriale competente.

I progetti potranno essere modificati, previo accordo/consenso con i beneficiari degli stessi, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio, sulla base di proposte migliorative formulate dall'Appaltatore, ritenute congrue e autorizzate da parte del C.S.S.M.

Alla data di effettivo inizio del servizio, l'aggiudicatario prenderà in carico i cittadini risultanti dagli appositi elenchi forniti dalla Direzione del C.S.S.M. contenente gli indirizzi, le indicazioni del numero e del tipo degli interventi previsti dal progetto.

Al fine di garantire l'indispensabile continuità nel rapporto con l'utenza, l'Appaltatore è impegnato ad organizzare i turni di lavoro in modo da rendere possibile, di norma, un rapporto personalizzato con la minor rotazione possibile di personale al domicilio.

ART. 9 ORARIO DEL SERVIZIO

Il servizio deve garantire la massima flessibilità nell'erogazione delle prestazioni. Gli orari di erogazione del servizio sono definiti sulla base delle esigenze dei beneficiari; si articolano nella fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 21.30, sette giorni la settimana, per tutto l'anno, salvo sospensioni che vengono concordate con i cittadini e con il Coordinatore della Centralina Cure domiciliari, in occasione di particolari festività.

In casi eccezionali, per situazioni che presentino necessità particolari e/o per situazioni di urgenza, Il C.S.S.M. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore l'effettuazione dell'intervento in orario notturno e presso strutture ospedaliere.

Tali situazioni non danno diritto a supplementi di corrispettivo ovvero a trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'espletamento del servizio ordinario.

L'Appaltatore dovrà garantire un recapito telefonico sempre raggiungibile nella fascia oraria di erogazione del servizio.

ART. 10
DOCUMENTAZIONE

L'Appaltatore è tenuto a predisporre e a trasmettere al C.S.S.M, entro il giorno 5 di ogni mese, la seguente documentazione:

- Rendiconto delle prestazioni giornaliere effettuate con l'utente e relativo orario, su appositi moduli sottoscritti dal beneficiario e/o dal familiare;
- Rendiconto mensile nel quale deve essere indicato il mese di riferimento, il nominativo del beneficiario e il totale delle ore svolte nel mese;
- Rendiconto mensile delle prestazioni orarie effettuate dal Responsabile Tecnico del servizio;
- Verbali delle riunioni periodiche tra Responsabile Tecnico dell'Appaltatore e le Assistenti Sociali del C.S.S.M., sottoscritto dalle parti, svolte nel corso del mese;
- Verbali degli incontri di équipe con i Servizi Sanitari e non, coinvolti nella presa in carico, svolti nel corso del mese.

ART. 11
PERSONALE

L'Appaltatore dovrà garantire la gestione del servizio mediante l'utilizzo di Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.) in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 1/2004 ed è tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale delle seguenti capacità:

- Attitudine e motivazione al lavoro con i cittadini fragili e non autosufficienti;
- Capacità di far di fronte agli imprevisti e alle situazioni di emergenza sociale;
- Capacità di osservazione e comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- Capacità di lavorare in équipe;
- Capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità.

Dovrà essere individuato un Responsabile Tecnico con qualifica di Assistente Sociale e iscrizione al relativo Albo con i seguenti compiti:

- Coordinamento organizzativo (compresa l'assunzione di decisioni immediate riguardanti la soluzione di problemi connessi allo svolgimento del servizio);
- Supporto tecnico agli OSS;
- Adempimento puntuale e regolare di quanto attiene la documentazione richiesta;
- Raccordo sistematico con il Referente del C.S.S.M.;
- Partecipazione, previa comunicazione del C.S.S.M., ad incontri con rappresentanti di Enti e/o Soggetti del terzo settore finalizzati ad attività di lavoro di comunità e di implementazione del lavoro di rete con le risorse del territorio.

Il Responsabile Tecnico dovrà prestare almeno n. 8 ore settimanali di servizio ed essere reperibile quotidianamente; dovrà aver maturato esperienza nel campo dei servizi per i disabili, avere conoscenze metodologiche di intervento e gestione del personale, nonché capacità di programmazione, coinvolgimento e raccordo con i Servizi.

L'Appaltatore dovrà prevedere idoneo piano formativo e di supervisione per il personale adibito al servizio.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.25 bis del DPR 14.11.2002, n.313, dovrà richiedere per il personale che impiegherà per la realizzazione del servizio in argomento, il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'art.25 del medesimo DPR.

Il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ed al rispetto di tutto ciò che è previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il personale dovrà rispettare, per la tutela della riservatezza, nello svolgimento delle attività, oltre

che le istruzioni fornite dalla cooperativa anche quelle valide nell'ufficio del Consorzio ove opererà. Nei confronti del personale impiegato, l'Appaltatore dovrà applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché gli accordi integrativi locali vigenti riguardanti il trattamento economico e normativo.

Nessun rapporto di impiego verrà ad instaurarsi tra il Consorzio ed il personale della ditta appaltatrice addetto all'espletamento delle prestazioni inerenti al servizio di cui trattasi; pertanto il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta appaltatrice ed i propri dipendenti.

Il C.S.S.M. si riserva di richiedere, durante tutto il periodo dell'appalto, la presentazione di idonea documentazione atta a comprovare l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro e a non procedere alla liquidazione delle competenze in difetto di presentazione di idonea documentazione richiesta.

L'Appaltatore si impegna a mantenere per tutta la durata dell'appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e indipendenti dalla volontà dello stesso.

L'Appaltatore si impegna a garantire in modo continuativo il servizio richiesto. La sostituzione degli operatori assenti per causa programmabile (ferie, aspettativa) o per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni, ecc.), deve avvenire, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione, con operatori in possesso dei medesimi requisiti previsti al primo comma, dal primo giorno di assenza. Qualora l'assenza sia programmabile deve essere previsto un affiancamento di tre giorni, a spese dell'Appaltatore, fatta salva una precedente conoscenza dell'utente da parte dell'operatore che sostituisce. Di tutte le assenze e relative sostituzioni deve essere data immediata comunicazione al C.S.S.M.

I nominativi degli operatori, i rispettivi curricula, le qualifiche ed i certificati di servizio indicanti il livello retributivo applicato, dovranno essere comunicati al C.S.S.M. entro 15 giorni dall'affidamento del servizio. Qualsiasi variazione degli stessi dovrà essere sempre preventivamente comunicata alla sede centrale del Consorzio.

L'Appaltatore dovrà garantire in completa autonomia e responsabilità, ove contemplato nel progetto individuale, l'accompagnamento dei cittadini sul territorio, attivando anche i più opportuni mezzi di trasporto, ivi compresi gli automezzi privati, nel rispetto delle norme di settore vigenti e delle condizioni individuali del destinatario del servizio. Dovrà assicurare l'impiego di personale munito di idonea patente di guida e l'utilizzo di tutti gli accorgimenti e dispositivi previsti/necessari/utili per la massima sicurezza dell'utente nelle varie fasce d'età.

Tutti i veicoli utilizzati dovranno avere idonea copertura assicurativa per i danni a carico dei Terzi trasportati, nonché dell'autista. L'Appaltatore sarà responsabile per tutti i danni a persone e/o cose conseguenti all'espletamento dell'accompagnamento o a cause ad esso connesse e/o conseguenti.

Al fine di favorire la necessaria continuità del servizio, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare, in via prioritaria, il personale già precedentemente impiegato per lo svolgimento dei medesimi servizi, fatta salva la comprovata indisponibilità del personale interessato ad accettare il nuovo incarico.

Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'ultima parte del comma precedente l'Aggiudicatario dell'appalto dovrà, prima dell'assunzione dello stesso, garantire, attraverso il proprio personale, un periodo di affiancamento a quello della Cooperativa uscente senza maggiori oneri a carico del C.S.S.M., al fine di favorire la continuità assistenziale.

Nell'espletamento del proprio lavoro, tutto il personale dovrà porre particolare attenzione a:

- Utilizzare un tesserino di riconoscimento;
- Rispettare le norme della tutela della riservatezza, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- Utilizzare i presidi di autotutela dei rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- Comprendere le esigenze e le aspettative dei soggetti seguiti;
- Attuare un comportamento decoroso e corretto nei riguardi degli assistiti e nei confronti del personale del C.S.S.M.;
- Rispettare gli accordi assunti, sia rispetto ai piani di lavoro individuali che rispetto ai ruoli previsti per ogni specifica professionalità;
- Dare immediata comunicazione al referente del CSSM di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché delle eventuali difficoltà di rapporti con le famiglie;
- Seguire le norme di deontologia professionale nell'ambito del proprio operato;
- Non accettare compensi di qualsiasi natura, in relazione alle prestazioni effettuate;
- Integrarsi e coordinarsi con il personale del C.S.S.M., e dei Servizi Sanitari coinvolti per quanto di competenza.

L'inosservanza o il mancato adempimento degli obblighi sopra citati, accertata dal C.S.S.M., dà facoltà all'Ente, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso il C.S.S.M. può ruscare motivatamente un operatore proposto dall'Appaltatore, per gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione, previa opportuna contestazione all'Aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni.

In caso di proclamazione di sciopero del personale l'Aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione preventiva e tempestiva sia al C.S.S.M. (almeno tre giorni prima), ed è tenuto, in ogni caso, ad assicurare i servizi essenziali garantendo il 50% del personale in servizio.

ART. 12

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio si intende riferito alle ore lavoro prestate a diretto contatto con l'utente e comprensivo di ogni ulteriore onere connesso, quali ad esempio i tempi di spostamento per la realizzazione degli interventi, per la documentazione, il lavoro di rete, la formazione, la gestione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi, la compresenza per le prese in carico ecc.

Il corrispettivo orario comprende in particolare tutte le spese, nessuna esclusa, che l'Appaltatore deve sostenere per le attività di supporto quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) per i dipendenti;
- Rimborsi al personale per i trasferimenti;
- Assicurazioni, compresa la KasKo per le autovetture dei dipendenti/ soci lavoratori;
- Materiale di consumo;
- Oneri aziendali;
- Indennità varie dovute al personale.

Sono altresì a totale carico dell'Appaltatore gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti le attività svolte.

Mondovì, lì 28.03.2019

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.
Dott.ssa Daniela CUSAN
Firmato in originale